

DECALOGO DI RACCOMANDAZIONI DA SOTTOPORRE AI GOVERNI DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (O CHE ABBIANO SOTTOSCRITTO ACCORDI SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE CON L'UNIONE EUROPEA E I PAESI AD ESSA APPARTANENTI) PER REGOLAMENTARE I FENOMENI DI FRONTALIERATO DEI LAVORATORI, GARANTENDO LORO IL PIENO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE:

Monitoraggio del fenomeno:

procedere alla raccolta sistematica e all'analisi dei dati del fenomeno, sulla base di un sistema di rilevazione standardizzato e armonizzato, vista l'attuale mancanza di dati statistici affidabili.

Fiscalità diretta

1. sottoscrivere bilateralmente, perlomeno con i governi dei paesi limitrofi da e verso cui sono possibili fenomeni di frontalierato dei lavoratori, trattati internazionali comprendenti regole comuni per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio (per esempio utilizzando i modelli delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni elaborati in sede OCSE e in sede ONU);
2. inserire negli articoli dei trattati di cui *sub 1.* che regolamentano l'imposizione del reddito da lavoro dipendente, un comma che disciplini lo specifico caso dei lavoratori frontalieri, dando nel contempo di questi ultimi una specifica definizione giuridica e quindi un riconoscimento sul piano politico;
3. in riferimento a quanto indicato *sub 2.*, individuare un criterio oggettivo per delimitare il fenomeno del frontalierato dei lavoratori, che ne rifletta la realtà empirica. Se tale criterio dovesse essere quello dell'individuazione di una porzione di territorio del/i paese/i interessato/i, questo dovrebbe rispecchiare fedelmente l'area da e verso cui si muovono i lavoratori frontalieri;
4. prevedere che il gettito fiscale raccolto dal reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri sia ripartito tra i due paesi interessati dal fenomeno;
5. qualunque sia la scelta individuata *sub 3.*, prevedere che i lavoratori frontalieri, per il reddito che ricavano dal loro lavoro dipendente, debbano rapportarsi, tra quella del paese di lavoro e quella del paese di residenza, con una sola autorità fiscale;
6. in caso di mancata sottoscrizione dei trattati internazionali di cui *sub 1.*, prevedere perlomeno che i governi interessati ai fenomeni di frontalierato si dotino nella propria legislazione fiscale interna di una disciplina specifica sui lavoratori frontalieri, che ne fornisca una definizione giuridica e ne riconosca la specificità in sede di imposizione del reddito da lavoro;

Sicurezza sociale

7. come previsto dal diritto dell'Unione europea, applicare pienamente il principio secondo cui i lavoratori frontalieri sono coperti dal sistema di sicurezza sociale del paese in cui lavorano e non da quello in cui risiedono e ciò anche per quelle prestazioni esistenti a livello nazionale, che non sono espressamente contemplate dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e tuttavia sono riconosciute e protette dal Regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori (1612/68 e il successivo 492/2011);

8. garantire che quanto enunciato *sub* 7. sia rispettato non solo dai governi e dagli istituti di livello nazionale, ma anche da tutti gli enti e istituti di livello regionale, provinciale e locale, che siano titolati a erogare prestazioni di sicurezza sociale;

Legislazione sul lavoro

9. garantire che la mancata residenza dei lavoratori frontalieri nel paese di lavoro non rappresenti motivo per non garantire nei loro confronti la piena applicazione dei principi della parità di trattamento e della "*lex labor loci*";

Legislazione sull'accesso e il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale

10. garantire che la mancata soddisfazione del requisito del possesso di un luogo di soggiorno nel territorio del paese di lavoro non costituisca un impedimento per l'esercizio del lavoro frontaliero da parte dei cittadini stranieri.